

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 6.04.2005,
letti ed esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art.28 della legge n. 300 del 1970, depositato in cancelleria il 2.03.2005, l'associazione sindacale "Gilda degli insegnanti", Segreteria Provinciale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore prof. Alessio Alba, lamentava una serie di comportamenti antisindacali posti in essere dal Dirigente scolastico pro tempore della Direzione Didattica Statale di Casamassima (BA), prof.ssa Maria Morisco. I comportamenti antisindacali, rappresentava l'associazione sindacale ricorrente, posti in essere a partire dall' a.s. 2003/04 fino ad oggi, erano numerosi e svariati.

L'Amministrazione scolastica, in data 25.11.2003, per esempio, aveva fornito, per lo svolgimento dell'assemblea sindacale, una palestra fredda e senza sedie.

Tuttavia, le violazioni più gravi e recenti riguardavano gli obblighi di informativa e contrattazione previsti dai contratti integrativo di istituto del 23.10.2001 e del 9.06.2004 . In particolare, l'organizzazione sindacale ricorrente lamentava che il dirigente scolastico:

- aveva modificato unilateralmente l'art.9 del contratto integrativo d'Istituto sottoscritto in data 8.2.2005 ed in particolare, i criteri e le percentuali di pagamento dei compensi forfetari della flessibilità didattica;
- aveva modificato unilateralmente l'orario scolastico, nonché le mansioni dei docenti e del personale ATA, per

l'anno scolastico 2004/05, disattendendo sia l'obbligo di informativa che quello di contrattazione integrativa;

- aveva sostituito, con provvedimento del 25.9.2004, i docenti assenti con colleghi dello stesso plesso scolastico, senza attingere alle graduatorie vigenti, in violazione di una nota ministeriale (del 23.9.2004, prot. 692) e dell'obbligo di contrattazione con le RSU;
- aveva violato il "regolamento contabile delle istituzioni scolastiche", D.L. 44/2001, in virtù del quale la contrattazione doveva avere ad oggetto anche " i criteri di ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica per ogni anno finanziario" e doveva essere preceduta da un'adeguata informativa, ossia dalla consegna, alle RSU, di tutti i documenti contabili necessari per avere contezza delle risorse finanziarie disponibili, documenti che non erano stati consegnati;
- che, inoltre, la Dirigente aveva ommesso di porre in essere tutta una serie di attività, previste dal citato decreto legge, che dovevano precedere la contrattazione.

L'associazione sindacale ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo:

1. accertarsi e/o dichiararsi illegittima ed antisindacale la condotta tenuta dalla Dirigente scolastica e, per l'effetto,
2. ordinarsi alla stessa la cessazione di tali comportamenti, nonché la rimozione degli atti lesivi e dei loro effetti;
3. ordinarsi, altresì, alla resistente, di procedere all'informativa omissa, ponendo nel nulla ogni

provvedimento con il quale siffatto obbligo era stato in precedenza violato;

4. disporsi l'affissione dello emanando provvedimento nei luoghi di lavoro accessibili a tutti i docenti, per la durata di 30 giorni, nonché la pubblicazione sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" e il "Corriere della Sera", a cura e a spese della resistente;
5. condannarsi la resistente al pagamento delle spese processuali;
6. disporsi, infine, la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per l'attivazione dell'azione di regresso nei confronti della Dirigente.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Direzione Didattica Statale di Casamassima, in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, prof.ssa Maria Morisco, eccependo preliminarmente :

1. la carenza di legittimazione attiva della organizzazione ricorrente, la quale non aveva titolo per lamentare la violazione delle norme del CCNL, non avendolo sottoscritto;
2. l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell'attualità dei comportamenti antisindacali lamentati.

Nel merito, richiamando le numerose convocazioni inviate dalla Dirigente alle RSU e prodotte in giudizio, la Direzione Didattica resistente sosteneva che gli incontri di formazione e contrattazione si erano svolti regolarmente e si erano conclusi con la stipulazione dei contratti integrativi di istituto. Con riferimento alla modifica unilaterale degli accordi da parte dell'Amministrazione scolastica la resistente esponeva,

innanzitutto che il Consiglio di Circolo era l'unico organo competente a deliberare in materia di "impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto" e, peraltro, le modifiche erano state discusse con le RSU.

Quanto alla circostanza delle modifiche unilateralmente apportate dalla Dirigente scolastica agli orari di lavoro e alle mansioni del personale docente per l'anno accademico 2004/05. sosteneva che ogni provvedimento adottato era conforme alle previsioni del CCNL.

Rappresentava, altresì, che la nomina dei supplenti per coprire posti vacanti non rientrava nelle materie oggetto di contrattazione e non era avvenuta in violazione della circolare ministeriale citata dal ricorrente.

Quanto alla contrattazione avente ad oggetto la ripartizione dei fondi, sosteneva che l'obbligo di informativa in tale materia non era previsto dal "regolamento contabile delle istituzioni scolastiche" e che ogni attività prevista dalla legge in tale materia, era stata regolarmente posta in essere.

La Direzione scolastica resistente concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Il ricorso era notificato anche al Ministero della Istruzione, della Università e della ricerca, che, tuttavia, preferiva non costituirsi.

Le parti depositavano la documentazione.

All'udienza del 6.04.2005, atteso che il Sindacato e la Dirigente insistevano nelle loro conclusioni rappresentando l'impossibilità di pervenire ad una soluzione di bonario componimento, il giudice si riservava per la decisione.

* * * *

Preliminarmente, ritenuta la ritualità della notifica, va dichiarata la contumacia del Ministero chiamato in causa e non costituito in quanto non si è provveduto nel corso del procedimento.

Per quanto concerne la legittimazione passiva, nonostante il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca sia stato chiamato in causa, non può dubitarsi e non è contestato dalla parte resistente costituita, che unico e legittimo contraddittore sia la Direzione Didattica Statale di Casamassima, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, in quanto si tratta di un soggetto giuridico autonomo capace di stare in giudizio secondo quanto disposto dall'art.25 comma 1° e 2° del D. Lgs. n.165/2001 e 21 della legge n.59/1997. Di conseguenza va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca.

Ciò premesso in ordine al soggetto legittimato passivo, può essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'associazione sindacale "Gilda degli insegnanti" sollevata dal Dirigente Scolastico.

Ritiene il decidente che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sia infondata e vada respinta, tenuto conto che ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimazione ad agire anche agli organismi locali di associazioni sindacali nazionali, seppure non maggiormente rappresentative e quindi impossibilitate a partecipare alla negoziazione ed alla stipulazione del contratto, a condizione

che il sindacato abbia diffusione sul territorio nazionale ed inoltre, che l'organismo di appartenenza svolga un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori, in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, di cui allo art.28 dello Statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse anche se non maggiormente rappresentative sul piano nazionale. né intercategoriale o aderenti a confederazioni, essendo, invece, determinante il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 269 del 10/01/2005).

L'art.28 dello Statuto dei lavoratori attribuisce, infatti, in modo univoco la legittimazione ad agire per il procedimento di repressione della condotta antisindacale alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse richiedendo, peraltro, solo il requisito della diffusione nazionale del sindacato sul territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione e che sia maggiormente rappresentativa. Quanto all'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali deputati ad agire ai sensi del predetto art.28 St. Lav., questa deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi quindi far riferimento alle strutture zonali o provinciali (ora comprensoriali) che detti statuti ritengono maggiormente idonee

alla tutela degli interessi locali. (Cass. Civ. sez. Lav. n. 3917 del 26/02/2004).

Si ritiene, pertanto, che la legittimazione ad agire derivi dall'appartenenza, dell'organismo locale che agisce in giudizio, ad un'organizzazione di carattere nazionale: l'organismo locale, in particolare, deve essere articolazione di un'organizzazione di carattere nazionale, che abbia una concreta, adeguata diffusione sul territorio nazionale e svolga un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori, in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali (Cass. Civ. sez. Lav. n. 11833 del 07/08/2002).

Alla stregua di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità si ritengono sussistenti tutti i requisiti necessari e sufficienti per affermare l'esistenza della legittimazione ad agire in capo all'associazione sindacale ricorrente: l'associazione "Gilda degli insegnanti", Segreteria provinciale di Bari, costituisce l'articolazione locale di un organismo nazionale di categoria maggiormente rappresentativo sul piano nazionale, e trae la propria legittimazione a promuovere gli interessi della categoria a livello locale, dal disposto dello art.5 dello "Statuto della Gilda degli insegnanti". Peraltro, sebbene l'associazione ricorrente non abbia partecipato alla stipulazione del CCNL, questo viene comunque applicato di fatto nei confronti della RSU iscritta alla "Gilda degli insegnanti" e quest'ultima ha partecipato, sempre previa convocazione da parte dell'Amministrazione scolastica, alla contrattazione decentrata, incidendo sulla autorevolezza e credibilità del sindacato istante.

Deve, invece, ritenersi fondata, anche se solo parzialmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell'attualità dei comportamenti antisindacali atteso che l'istante ha denunciato come antisindacali una pluralità di situazione accadute nel periodo 2003-2005 ma solo per i comportamenti denunciati come antisindacali e riconducibili all'anno scolastico 2004/05 sussiste senza dubbio il requisito della attualità ed il perdurare degli effetti pregiudizievoli. Passando ad esaminare i singoli comportamenti denunciati che presentano il requisito della attualità della condotta o, quanto meno degli effetti, non può non darsi rilievo alla **violazione degli obblighi di informativa e contrattazione.**

Ed invero, il contratto integrativo di istituto del 9.06.2004 testualmente prevede: " l'informazione preventiva di cui all'art.6 del CCNL del 26.5.99 e art.3 del CCNL del 15.3.2002 , avviene sulle materie previste mediante incontri tra le parti, e quando necessaria dietro consegna di documentazione; il D.S. fornisce tutte le informazioni relative alle materie contrattuali, incontra le parti concordando le date. Se la richiesta di incontro avviene per iscritto, il D.S. convocherà le parti, anche non richiedenti entro cinque giorni. I soggetti abilitati ad intrattenere relazioni sindacali sono: per la parte pubblica il Dirigente Scolastico, ... per la parte sindacale le RSU elette all'interno della scuola, le OO.SS. provinciali firmatarie del CCNL/99, nella persona del Segretario generale o di un suo delegato ... Le RSU e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti delle scuola su tutte le materie di informazione preventiva e successiva di cui all'art.6 del CCNL/99e art.3 del CCNL/2001

..." (cfr.art.2 del contratto integrativo di istituto del 9.6.2005).

Inoltre, l'art.6 del Contratto integrativo di istituto nel prevedere un calendario di massima di incontri tra il Dirigente Scolastico e la RSU, stabilisce testualmente che " Gli incontri sono convocati d'intesa fra il Dirigente Scolastico e le RSU; se risulta necessaria, prima degli incontri il Dirigente fornisce la documentazione relativa alle materie di discussione o all'informazione preventiva o successiva ...".

Anche il contratto integrativo di istituto dell'8.2.2005 ha ribadito quanto precedentemente stabilito in tema di relazioni sindacali ed obblighi di informazione (cfr. art.2), calendario degli incontri, invio della documentazione necessaria per la informazione preventiva o successiva (cfr. art.6) Nel caso di specie, la parte ricorrente, in occasione di convocazioni della RSU, ha più volte sollecitato la consegna di materiale che consentisse "un'ampia informazione preventiva per la discussione dei punti all'O.D.G. ..." (così testualmente doc.13 nel fascicolo di parte ricorrente ma cfr. anche docc.28,30 e 31).

Tuttavia, sebbene la dirigente abbia inviato alle RSU diverse convocazioni, non risulta avere messo a disposizione delle stesse la documentazione necessaria, in violazione del diritto di accesso e degli obblighi di informativa previsti da norme di legge (art.7 legge n.146/1990) e contrattuali (art.6 del CCNL Comparto Scuola 2002/05, artt.2 e 6 contratto collettivo integrativo 9.06.2004 e 8.02.2005).

Ne consegue che la reiterata violazione dei diritti di informazione posta in essere dalla dirigente del circolo

didattico resistente costituisce un condotta antisindacale suscettibile di essere contrastata con il procedimento ex art.28 della legge n.300/1970.

Il sindacato ricorrente lamenta anche la mancata contrattazione in relazione agli orari di lavoro e alla utilizzazione del personale scolastico.

Invero, l'art.6, comma 2, del CCNL 2002/05 stabilisce che sono materie di contrattazione integrativa anche quelle concernenti:

" ... d) le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;

e) i criteri di assegnazione del personale docente educativo ed ATA alle sezioni distaccate e ai plessi; ...

i) criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico nelle materie di cui sopra deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso entro, i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall' inizio delle trattative.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale .
Le parti possono prorogare anche tacitamente l'accordo già sottoscritto".

Anche il contratto integrativo d'istituto prevede allo art.6 degli incontri di informazione e contrattazione sulle materie su citate.

L'istante, pertanto, sostiene a ragione che la dirigente avrebbe dovuto rispettare anche in tale materia gli obblighi di

informazione e contrattazione.

Orbene, a parte la già rilevata violazione degli obblighi di informazione, dalla documentazione prodotta in atti e non contestata emerge altresì che la dirigente, a seguito della proposta del consiglio di circolo del 14.2.2005 (cfr. estratto del verbale del consiglio di circolo del 14.2.2005) ha modificato il testo dell'art.9 del contratto integrativo di istituto già approvato in data 8.2.2005 (cfr. provvedimento del dirigente scolastico n.prot.1157/A26 del 25/2/2005).

Tale provvedimento, a prescindere da qualsiasi valutazione sui motivi che lo hanno determinato, appare illegittimo.

Ed infatti, per prima cosa, tale atto unilaterale modifica un accordo già intercorso tra le parti, violando il principio di efficacia del contratto (art.1372 c.c.), ed, in secondo luogo, costituisce una alterazione del principio della contrattazione integrativa previsto dallo art.40 del D.lgs. n.165/2001 e art.6 del CCNL 2002/05.

Quanto agli altri comportamenti antisindacali lamentati dal ricorrente, va detto che nessuna prova è stata fornita a sostegno delle doglianze mosse alla dirigenza scolastica.

La domanda, pertanto, può essere accolta solo parzialmente e nei limiti su indicati.

Va, quindi, ordinato alla parte resistente di cessare i comportamenti antisindacali e di riprendere con l'Associazione Sindacale "Gilda degli Insegnanti" un corretto sistema di informative preventive e successive.

Va, inoltre, dichiarata la inefficacia delle modifiche apportate unilateralmente dalla dirigente della Direzione Didattica allo art.9 del contratto integrativo dell'8.2.2005.

Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo e tenuto conto del parziale accoglimento della domanda vanno poste per metà a carico della parte resistente, restando compensate tra le parti le spese per la residua parte.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, decidendo sul ricorso ex art.28 della L. n.300 del 1970 proposto dall'Associazione Sindacale ""Gilda degli insegnanti", segreteria provinciale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la Direzione Didattica statale di Casamassima (BA) , in persona del Dirigente pro tempore, nonché contro il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca;
- dichiara antisindacale la condotta tenuta dal dirigente scolastico della direzione didattica statale di Casamassima e, per l'effetto, ordina al predetto dirigente:
- di cessare i comportamenti antisindacali e di ripristinare un corretto sistema di relazioni sindacali, ottemperando agli obblighi di informazione preventiva e successiva previsti dal CCNL comparto scuola 2002 -2005 e dai contratti integrativi di istituto del 9.6.2004 e dell'8.2.2005;
- dichiara inefficaci le modifiche apportate unilateralmente, con il provvedimento del dirigente

scolastico n.prot.1157/A26 del 25/2/2005, allo art.9 del contratto integrativo di istituto dell'8.2.2005.

- Respinge ogni altra e diversa domanda proposta dal sindacato ricorrente.
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'Associazione sindacale "Gilda degli insegnanti" - segreteria provinciale di Bari, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della metà delle spese processuali, liquidate per intero in complessivi Eu.1.250,00, di cui Eu.730,00 per onorari, compensando tra le parti le spese, per la residua parte.

Si comunichi.

Bari, 26 agosto 2005.

Depositato in Cancelleria
oggi, 30/8/2005
IL CANCELLIERE DI
Michele P. MONTANA

Il Giudice del Lavoro
Dr. Claudio F. Franco